



DISCIPLINARE TECNICO REMADE IN ITALY®

Requisiti per la certificazione
ReMade in Italy®

VERS 04_2016

Schema di certificazione di prodotto accreditato

Titolo documento	Requisiti per la certificazione ReMade in Italy®
Emissione	Segreteria Tecnica ReMade in Italy
Verifica	Presidenza Comitato Tecnico Scientifico
Approvazione	Assemblea generale Associazione ReMade in Italy
Contatti	Associazione ReMade in Italy Via Timavo 34, 20124 Milano info@remadeinitaly.it www.remadeinitaly.it
Edizione	Vers 01 del 30 novembre 2012 Vers 02 del 30 settembre 2013 Vers 03 del 10 giugno 2015 Vers 04 del 19 maggio 2016

Copyright

© Copyright 2017 - Remade in Italy® un marchio registrato - Tutti i diritti riservati.

Divieto di riproduzione

Nessuna parte di questo documento tutelato da copyright può essere riprodotto o copiato in alcuna forma (grafica, elettronica o meccanica, incluse le fotocopie, la registrazione) senza il permesso dell'Associazione ReMade in Italy.

ReMade in Italy è l'Associazione di riferimento in Italia per i "nuovi" prodotti derivanti dal riciclo di rifiuti. Fondata nel 2009 da alcune Istituzioni di riferimento tra cui Conai (Consorzio nazionale imballaggi), Camera di Commercio di Milano e Amsa, è aperta a tutte le Aziende produttrici di materiali e beni da riciclo, nei diversi settori (edilizia, arredo urbano, arredo per uffici e scuola, tessili, lubrificanti, cancelleria e altri). Ha elaborato, attraverso un processo partecipato da tutti i portatori di interesse, il primo schema di certificazione accreditato in Italia sul riciclo, fissando le regole per verificarne la tracciabilità e la reale trasparenza. La certificazione è riconosciuta negli "Appalti verdi" resi obbligatori dal nuovo Codice Appalti. Partecipa ai Tavoli ministeriali per la redazione dei Criteri ambientali minimi e svolge numerose attività di promozione per le aziende associate, attraverso Convegni, mostre, pubblicazioni e molto altro. L'Associazione è no profit, giuridicamente riconosciuta, indipendente e reinveste i ricavi unicamente nelle attività istituzionali a sostegno delle Aziende associate.

SOMMARIO

1.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2.	TERMINI, DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	3
3.	QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	6
4.	CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI	7
4.1	Iter di certificazione	7
4.2	Requisiti generali delle Organizzazioni	8
4.2.1	Campo di applicazione della certificazione	8
4.2.2	Documenti relativi al prodotto	8
4.2.3	Responsabile per la certificazione ReMade in Italy	9
4.2.4	Risorse umane	9
4.2.5	Documentazione	9
4.2.6	Audit interni	10
4.2.7	Esame periodico da parte della Direzione	10
4.3	Verifica della percentuale di materiali di riciclo nel processo di produzione	11
4.3.1	Controllo dei fornitori	11
4.3.2	Materiale in ingresso	11
4.3.3	Bilancio di massa e rintracciabilità	12
4.3.4	Prodotti in uscita	14
4.3.5	Subappalto	14
4.3.6	"Italianità" del prodotto	15
4.3.7	Elenco della documentazione necessaria	15
4.3.8	Definizione della percentuale di riciclato	16
5.	RICONOSCIMENTO DI PRODOTTI DOTATI DI ALTRE CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO	17
6.	VERIFICHE	17
6.1	Campionamenti e durata delle verifiche	17
6.2	Aumenti e riduzione dei tempi di verifica	18
7.	ALLEGATO - ALTRE CERTIFICAZIONI RICONOSCIUTE	20

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Disciplinare tecnico ha lo scopo di determinare i requisiti generali per la certificazione volontaria della percentuale di materiale riciclato presente in materiali, semi-lavorati o prodotti finiti derivanti dal riciclo di rifiuti, ai sensi della normativa vigente.

In particolare, vengono di seguito esplicitate le modalità di verifica eseguite dagli Organismi di Certificazione accreditati per il servizio di certificazione ReMade in Italy e i requisiti generali delle Organizzazioni che producono prodotti certificati ReMade in Italy, compresi i relativi sub-appaltatori.

L'aspetto centrale della certificazione Remade in Italy è la predisposizione di un modello di tracciabilità dei flussi di materie nel processo produttivo, nel senso della massima trasparenza delle operazioni effettuate. E' uno strumento efficace per rispondere alla crescente attenzione al riciclo e ai "materiali rinnovati" che arriva dal recente modello globale di sviluppo sostenibile cd. "Circular Economy", dai consumatori finali sempre più attenti e dalle Pubbliche amministrazioni. In questa ultima direzione, il Codice Appalti (Dlgs. 50/2016) rende obbligatorio il "Green Public Procurement", ovvero l'integrazione negli appalti pubblici dei criteri ambientali minimi (cd. CAM, primo fra i quali, il riciclo), provati in sede di gara attraverso il possesso di certificazioni accreditate, quali ReMade in Italy.

ReMade in Italy è uno schema riconosciuto da Accredia, elaborato in un processo aperto e largamente partecipato da parte delle Aziende del settore, nell'ambito dell'associazione omonima proprietaria, fondata da alcune Istituzioni competenti, tra le quali Camera di Commercio di Milano e Conai (Consorzio italiano imballaggi).

La certificazione ReMade In Italy considera come prerequisito il rispetto delle normative cogenti applicabili che non sono pertanto oggetto di verifica.

2. TERMINI, DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

In conformità alla terminologia utilizzata nel presente documento si applicano le definizioni contenute nella UNI EN ISO 9000:2005, UNI EN ISO 19011:2012, UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 con particolare riferimento alle seguenti.

Audit: processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere le evidenze dell'audit e valutarle con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i criteri dell'audit sono stati soddisfatti. [ISO 19011:2012, definizione 3.1]

Auditor: valutatore qualificato che ha la competenza per le attività di audit sugli operatori e subappaltatori nell'ambito della filiera ReMade in Italy®.

Organizzazione: insieme di persone e di mezzi, con definite responsabilità, autorità ed interrelazioni.

Nota 1: L'insieme di responsabilità, autorità ed interrelazioni è generalmente ordinato.

Nota 2: L'organizzazione può essere pubblica o privata.

[ISO 9000:2005, definizione 3.3.1]

Committente: Organizzazione che richiede l'attività di audit per certificare nell'ambito della filiera ReMade in Italy la realizzazione di un prodotto dotato di determinate specifiche.

Subappaltatore: organizzazione operante in subappalto per conto di un operatore nell'ambito della filiera.

Non Conformità: deviazione del prodotto dai requisiti specificati, oppure l'assenza di, o la mancata attuazione e mantenimento di uno o più necessari elementi del sistema di gestione previsti dal presente disciplinare.

Altre definizioni

Prodotto: è il bene oggetto della certificazione ReMade in Italy, i cui componenti sono costituiti in tutto, o in parte, di materiale riciclato. Si veda anche il Punto 6 del DT RMI Produttori.

Nota 1: Il prodotto certificato può essere un materiale, un semilavorato o prodotto finito.

Nota 2: Un prodotto certificabile secondo il presente disciplinare: è un bene in cui almeno il 5% in peso è formato da materiale riciclato.

Nota 3: Non costituisce parte del prodotto l'imballaggio adibito a contenere e a proteggere determinate merci, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo; l'imballaggio può essere un prodotto sottoposto a certificazione.

Tracciabilità: insieme di operazioni attraverso le quali è possibile verificare il percorso di materiali, semilavorati e prodotti all'interno della filiera di produzione e distribuzione ReMade in Italy, partendo dalla verifica dell'origine delle materie prime in ingresso, fino all'uscita dei prodotti certificati.

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi. [Dlgs. 152/2006, art. 183, c. 1, lett. a)]

La qualificazione di rifiuto comporta l'applicazione delle disposizioni normative contenute nella Parte Quarta del Dlgs. 152/2006, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si richiamano quelli attinenti a tutti gli aspetti della sua qualificazione (attribuzione del codice CER), trasporto (formulari di identificazione e registri di carico/scarico e/o Sistri), gestione autorizzata.

Codice europeo del rifiuto (CER): codice numerico costituito da 3 coppie di cifre assegnato dal produttore di rifiuto per classificare lo stesso, prima che sia allontanato dal luogo di produzione. L'Elenco dei CER è riportato nell'allegato D alla Parte Quarta del Dlgs. 152/2006, che traspone il contenuto della Decisione 2014/955/Ce e introduce il nuovo elenco europeo

dei rifiuti (la natura di questo atto comunitario non richiede un atto nazionale di recepimento).

Riciclo (o riciclaggio): qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. [Dlgs. 152/2006, art. 183, c. 1, lett. u)]

Riutilizzo (o riuso): qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti. [Dlgs. 152/2006, art. 183, c. 1, lett. r)]. I prodotti del riuso sono esclusi dall'ambito di applicazione della certificazione ReMade in Italy, in accordo con le disposizioni normative vigenti.

Materiale riciclato: materiale che deriva dal trattamento e/o da un'operazione di trasformazione di rifiuti, siano essi di origine domestica, commerciale o industriale, per essere trasformato in un prodotto finale o in un componente da incorporare in un prodotto. E' escluso il riutilizzo di scarti e materiali generati in un processo di lavorazione e in grado di essere reimmessi all'interno dello stesso processo che lo ha generato.

Contenuto di riciclato: proporzione, in massa, di materiale riciclato in un materiale, semilavorato o prodotto finito.

Sottoprodotti: è un sottoprodotto e non un rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) è generato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la sua produzione;
- b) è certo che sarà utilizzato nel corso dello stesso processo di produzione o di uno successivo, da parte del produttore o di terzi;
- c) può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale e non porterà a impatti negativi sull'ambiente o la salute umana. [Dlgs. 152/2006, art. 184-bis]

Categoria merceologica: si intende uno o più raggruppamento/i di beni aventi la medesima funzione in termini di utilizzo o in termini di caratteristiche funzionali rispetto alle modalità di impiego e/o di utilizzo. Una categoria merceologica può avere delle sottocategorie che ne definiscono in modo più puntuale le funzioni d'uso o modalità di impiego rispetto alla categoria merceologica generale.

Green public Procurement (o "Appalti verdi"): l'approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull'ambiente lungo l'intero ciclo di vita. Si tratta di uno strumento di politica ambientale volontario che intende favorire lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale attraverso la leva della domanda pubblica. In Italia il GPP è stato reso obbligatorio dal Codice

Appalti (Dlgs. 50/2016, art. 34), all'interno del quale sono riconosciute come mezzo di prova le certificazioni ambientali di prodotto dotate di elevati requisiti di affidabilità.

Abbreviazioni

Ai fini del presente Disciplinare, valgono le seguenti abbreviazioni.

RMI: ReMade in Italy

DT RMI Produttori: Disciplinare Tecnico ReMade in Italy "*Requisiti per la certificazione ReMade in Italy*" (nell'ultima versione aggiornata, come pubblicata sul sito www.remadeinitaly.it).

DT RMI OdC: Disciplinare Tecnico ReMade in Italy "*Requisiti per il riconoscimento degli Organismi di Certificazione e per il loro accreditamento ai fini della certificazione ReMade in Italy*" (nell'ultima versione aggiornata, come pubblicata sul sito www.remadeinitaly.it).

DT RMI Marchi: Disciplinare Tecnico ReMade in Italy "*Regolamento per l'uso di loghi e marchi ReMade in Italy*" (nell'ultima versione aggiornata, come pubblicata sul sito www.remadeinitaly.it).

OdC: Organismo di Certificazione

GPP: Green Public Procurement (o "Appalti verdi")

CAM: Criteri Ambientali Minimi

3. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il presente Disciplinare Tecnico si inserisce nel quadro normativo vigente (di fonte internazionale, comunitaria, nazionale e regionale) costituito dalle norme in materia di:

- tutela dell'ambiente e gestione dei rifiuti (in particolare, Dlgs. 152/2006, Parte Quarta);
- normativa in materia di appalti, con particolare riguardo all'integrazione dei criteri ambientali negli appalti pubblici, cd. "Green Public Procurement" (Dlgs. 50/2016, tra gli altri, in particolare si vedano gli artt. 34 e 69);
- normativa tecnica in materia di etichette ambientali, sistemi di gestione ambientale e certificazioni di prodotto.

Si riportano di seguito i riferimenti normativi centrali alla base del presente Disciplinare:

- UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 "Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi"
- ISO 19011:2012 "Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale"
- ISO 9001:2015 "Sistemi di gestione per la qualità"
- ISO 14001:2015 "Sistemi di gestione ambientale"
- ISO/IEC 14021:1999 "Etichette e dichiarazioni ambientali. Autodichiarazioni ambientali"

- Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/Ue, 2014/24/Ue e 2014/25/Ue sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
- D.M. 11 aprile 2008 "Piano d'Azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP)", aggiornato dal D.M. 10 aprile 2013".
- Criteri ambientali minimi ("CAM"), adottati con decreti del Ministero dell'Ambiente e pubblicati su www.minambiente.it/pagina/criteri-ambientali-minimi

- Disciplinare Tecnico ReMade in Italy "*Requisiti per la certificazione ReMade in Italy*" (nell'ultima versione aggiornata, come pubblicata sul sito www.remadeinitaly.it).
- Disciplinare Tecnico ReMade in Italy "*Regolamento per l'uso di loghi e marchi ReMade in Italy*" (nell'ultima versione aggiornata, come pubblicata sul sito www.remadeinitaly.it).

4. CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI

4.1 Iter di certificazione

L'iter per il rilascio della certificazione ReMade in Italy viene svolto ad opera dell'OdC accreditato e riconosciuto da ReMade In Italy, o sotto riconoscimento provvisorio di ReMade in Italy, e comprende i seguenti passaggi:

- a) invio della domanda di certificazione all'OdC, da parte dell'Organizzazione richiedente;
- b) riesame della domanda di certificazione;
- c) pianificazione delle attività di valutazione;
- d) valutazione della conformità al presente Disciplinare, compresa la verifica della quantificazione del riciclato impiegato, svolta dall'OdC mediante analisi della documentazione presentata e audit in campo;
- e) riesame di tutte le informazioni e tutti i risultati relativi alla valutazione;
- f) decisione in merito al rilascio della certificazione ReMade in Italy;
- g) in caso di esito positivo rilascio del certificato con assegnazione della classe ReMade in Italy (si veda DT RMI Marchi, punto 4.2);
- h) valutazione del mantenimento della conformità al presente Disciplinare.

Il certificato rilasciato dall'OdC ha validità triennale e deve essere sottoposto a sorveglianza almeno annuale.

4.2 Requisiti generali delle Organizzazioni

4.2.1 Campo di applicazione della certificazione

L'Organizzazione deve definire quale sia il campo di applicazione della certificazione, ovvero deve identificare univocamente i prodotti che intende far certificare secondo il presente Disciplinare.

Deve altresì individuare la grandezza fisica alla quale riferire la percentuale di materiale riciclato, laddove non sia possibile utilizzare il peso.

Modifiche ai prodotti compresi nel campo di applicazione della certificazioni (es. la classe di appartenenza, si veda DT RMI Marchi, punto 4.2) dovranno essere puntualmente comunicate a ReMade in Italy e all'OdC.

4.2.2 Documenti relativi al prodotto

Per la certificazione di un prodotto, l'Organizzazione deve predisporre una scheda tecnica, costantemente aggiornata, nella quale emergano chiaramente le componenti e la percentuale in peso di queste, con specifica indicazione di quali siano quelle provenienti da riciclo.

Potrà essere predisposta anche un'unica scheda tecnica per la totalità dei prodotti da certificare.

La scheda tecnica dovrà riportare le seguenti informazioni:

- a) nome e dati identificativi dell'Organizzazione emittente;
- b) nome commerciale e tipologia di prodotto;
- c) unità minima di riferimento, e relativa grandezza fisica, per la dichiarazione di percentuale di riciclato, come da specifica di vendita (es. pezzo, kg, m²);
- d) peso del prodotto certificato e percentuale complessiva di materiale riciclato contenuto;
- e) descrizione delle componenti del prodotto;
- f) indicazione relativa alla percentuale in peso rispetto al prodotto certificato per le componenti contenenti materiale riciclato;
- g) per ciascuna componente contenente materiale riciclato, nome e tipologia delle materie prime utilizzate per la sua produzione;
- h) codici europei dei rifiuti da cui deriva il materiale riciclato.

Per i prodotti oggetto di lavorazioni in continuo le percentuali dichiarate potranno essere indicate come medie semestrali.

Per ogni prodotto certificato deve essere allegata alla scheda un diagramma di flusso che specifichi le diverse unità del processo di cui si compone il sistema di produzione, descrivere tutti gli input di materiali, tutti i flussi di materiali e tutte le uscite di materiale.

4.2.3 Responsabile per la certificazione ReMade in Italy

Deve essere nominato, all'interno dell'Organizzazione, un responsabile per il rispetto della conformità al presente Disciplinare.

Il responsabile dell'Organizzazione per la conformità al presente Disciplinare ha il compito di:

- a) attuare le azioni necessarie affinché l'Organizzazione sia conforme al presente Disciplinare;
- b) riferire alla direzione aziendale in merito all'applicazione del presente Disciplinare;
- c) garantire il controllo della documentazione necessaria alla conformità del Disciplinare;
- d) tenere i rapporti con ReMade in Italy e con l'OdC.

4.2.4 Risorse umane

Il personale coinvolto a qualsiasi titolo nel rispetto del presente Disciplinare deve essere competente e consapevole del proprio ruolo nell'implementazione dello stesso.

L'Organizzazione deve fornire la formazione e l'addestramento al personale coinvolto nel rispetto del presente Disciplinare per garantirne la competenza e la consapevolezza e deve mantenerne registrazione.

L'Organizzazione deve inoltre verificare periodicamente le necessità di formazione e di addestramento e garantire che tale attività siano state efficaci nei confronti degli obiettivi preposti.

4.2.5 Documentazione

4.2.5.1 Registre

Devono essere mantenute e conservate registrazioni, aggiornate e complete, relative a tutti i punti pertinenti del presente Disciplinare.

4.2.5.2 Istruzioni e procedure operative e altra documentazione

L'Organizzazione deve predisporre le necessarie istruzioni, procedure operative e altra documentazione, anche di tipo informatico, atte a garantire l'efficace attuazione dei requisiti del presente Disciplinare.

Tale documentazione deve essere tenuta sotto controllo ed aggiornata periodicamente.

4.2.5.3 Conservazione della documentazione

Tutta la documentazione relativa all'applicazione del presente Disciplinare, ed in particolare quella probante la dichiarazione della percentuale di materiale riciclato all'interno dei prodotti certificati deve essere mantenuta per la durata minima del tempo nel quale il prodotto è sul mercato e per un ragionevole periodo successivo, tenendo conto della vita del prodotto e comunque per un minimo di 3 anni.

4.2.6 Audit interni

L'Organizzazione deve definire un programma che preveda, almeno annualmente, l'effettuazione di audit interni volti ad assicurare il corretto mantenimento del Disciplinare ReMade in Italy.

Questo programma deve considerare tutti i punti applicabili del presente Disciplinare, comprese le attività dei subappaltatori.

In particolare deve essere effettuata una prova di rintracciabilità e un bilancio di massa così come descritti rispettivamente al requisito 4.3.3.3 e 4.3.3.4.

Nota: Il programma e il piano di audit devono essere sviluppati tenendo conto dello stato e dell'importanza dei processi e delle aree da sottoporre a controllo, nonché dei risultati degli audit precedenti.

La selezione degli auditor deve garantire competenza sul prodotto e la conduzione degli audit deve assicurare l'obiettività e l'imparzialità del processo di audit.

Le registrazioni dei risultati dell'audit, comprese le eventuali Azioni Correttive che derivino da rilievi emersi durante l'audit, devono essere mantenute e riportate alla direzione, oltre che rese note al personale interessato dal rilievo.

4.2.7 Esame periodico da parte della Direzione

La Direzione deve sottoporre ad esame, almeno annualmente, il sistema di conformità al Disciplinare, oppure ogniqualvolta siano modificati i processi produttivi del prodotto certificato ReMade in Italy.

In base a questo esame, devono essere adottate le azioni di correzione o di miglioramento necessarie.

Questo esame deve includere almeno quanto segue:

- a) i risultati delle prove di rintracciabilità e il bilancio di massa riguardanti ciascun prodotto certificato;
- b) i risultati degli audit interni e di quelli esterni (esempio dell'OdC);
- c) le modifiche dei processi;
- d) le informazioni relative al prodotto certificato, sue componenti o materie prime;
- e) valutazione in merito all'esigenza di risorse dell'Organizzazione;
- f) le azioni correttive a problematiche e a non conformità relative alla rintracciabilità e agli audit interni ed esterni;

Nota: Per azioni correttive si intendono quelle azioni volte ad eliminare le cause che hanno generato i problemi e le non conformità

- g) le eventuali informazioni di ritorno dall'Associazione ReMade in Italy e dai clienti, ivi compresi i reclami;
- h) le leggi e i regolamenti nuovi o modificati che influiscono sulla rintracciabilità o che impattano sul prodotto certificato o sue parti con particolare attenzione alla componente di riciclo;
- i) le azioni a seguire dai precedenti esami periodici.

4.3 Controllo della percentuale di materiali di riciclo nel processo di produzione

4.3.1 Controllo dei fornitori

4.3.1.1 Elenco dei fornitori

L'Organizzazione deve definire, e mantenere aggiornato, un elenco dei propri fornitori e dei materiali riciclati da questi forniti e che vengono inseriti nel prodotto certificato ReMade in Italy.

L'elenco fornitori deve sempre contenere le seguenti informazioni:

- a) nome ed indirizzo del fornitore;
- b) tipologia di prodotto fornito;
- c) eventuali autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività;
- d) se il prodotto fornito sia derivato da attività di riciclo in maniera parziale o totale;
- e) eventuale presenza di certificazioni ReMade in Italy, o di certificazioni considerate equivalenti, aventi cioè il medesimo oggetto della certificazione ReMade in Italy, rilasciate da un OdC accreditato per lo specifico schema di certificazione da un Ente di Accreditamento firmatario degli accordi multilaterali EA-IAF/MLA per il campo di accreditamento d'interesse.

4.3.1.2 Criteri di qualifica

Devono essere definiti e applicati criteri per la selezione, la valutazione e la rivalutazione periodica dei fornitori tali da garantire un loro efficace controllo ai fini del presente Discipinare.

La presenza di una certificazione ReMade in Italy valida a tutti gli effetti è criterio sufficiente per la qualifica del fornitore e del prodotto a cui tale certificazione è riferita.

4.3.2 Materiale in ingresso

4.3.2.1 Documentazione relativa alle materie in ingresso

L'Organizzazione deve essere in possesso di documentazione del fornitore comprovante il contenuto di rifiuti o di materiale riciclato nella materia utilizzata.

Esempi di tale documentazione possono essere:

- a) documentazione cogente quale i formulari di accompagnamento dei rifiuti, o i documenti previsti dalla regolamentazione comunitaria di conformità per i rottami metallici, vetrosi e di rame previsti rispettivamente dal Regolamento UE 333/2011 (allegato III), dal Regolamento UE 1179/2012 (allegato II) e dal Regolamento UE 715/2013;
- b) dichiarazioni provenienti da soggetti in possesso di certificazione di parte terza rilasciata a fronte dello schema ReMade In Italy o di uno schema di certificazione equivalente e riconosciuto da ReMade In Italy, avente cioè il medesimo oggetto della certificazione ReMade, rilasciata da un OdC accreditato per lo specifico schema di certificazione, da un Ente di Accreditamento firmatario degli accordi multilaterali EA-IAF/MLA per il campo di accreditamento d'interesse;
- c) dichiarazioni provenienti da soggetti autorizzati per l'attività di riciclo e recupero di rifiuti per attestare lo status di produttore di prodotti riciclati da rifiuto.

In assenza di documentazione comprovante la percentuale di riciclo all'interno del materiale approvvigionato, l'Organizzazione dovrà considerare tale materiale come materiale non di riciclo.

4.3.2.2 Verifica del materiale in ingresso

L'Organizzazione deve verificare, al ricevimento o prima di ulteriori usi, che il materiale approvvigionato sia corrispondente a quanto specificato sui documenti del fornitore, ed all'ordine effettuato, e che quindi siano ritenute idonee sia per natura che per origine, in maniera da garantirne il corretto utilizzo ai fini della certificazione ReMade in Italy.

4.3.2.3 Identificazione dei materiali in ingresso

Al fine di garantire il mantenimento delle loro caratteristiche, i prodotti approvvigionati per la realizzazione di prodotti sottoposti alla certificazione ReMade in Italy devono essere sempre chiaramente identificati in modo che non siano confondibili o miscibili con altri prodotti stoccati.

4.3.3 Bilancio di massa e rintracciabilità

I prodotti certificati e le loro componenti devono essere identificati e rintracciabili lungo tutte le fasi della loro realizzazione.

4.3.3.1 Composizione del prodotto

L'Organizzazione deve definire per ogni prodotto rientrante nel campo di applicazione della certificazione ReMade in Italy le materie prime

necessarie per produrlo, specificando in quale percentuale esse siano presenti nel prodotto, in modo assoluto, in termini di peso.

Qualora il prodotto certificato sia composto da più di una materia prima/componente, per ognuna di queste dovrà essere specificata e dimostrata la percentuale di materia prima riciclata presente, così come previsto nella scheda tecnica (si veda precedente punto 4.2.2).

4.3.3.2 Registro

Deve essere predisposto un sistema di registrazione, relativo ad ogni prodotto certificato, che permetta di tenere sotto controllo le dichiarazioni relative alla percentuale di materiale riciclato in ogni lotto di produzione.

Il registro dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) identificativo dei documenti relativi al materiale in ingresso e dei fornitori di materiali o semilavorati, in ingresso al ciclo produttivo, distinguendo fra quelli contenenti materiale riciclato e quelli contenenti altri materiali;
- b) identificativo dei documenti relativi ai prodotti certificati realizzati;
- c) informazioni per identificare i prodotti certificati nelle fatture;
- d) quantità dei materiali utilizzati nella produzione dei prodotti ReMade in Italy;
- e) quantità in peso, o altra grandezza fisica (si vedano precedenti punti 4.2.1 e 4.2.2) dei singoli prodotti certificati realizzati;
- f) percentuale di materiale identificato come riciclato;
- g) fattore di conversione, nel caso in cui nei passaggi di trasformazione si abbia una perdita di materiale. Questo fattore può essere indicato, se applicabile, per l'intero processo, anziché per i singoli passaggi;

Il fattore di conversione rappresenta la resa del processo produttivo e deve tenere conto di scarti di lavorazione, prodotti difettosi ed altri prodotti non vendibili. Per lavorazioni in continuo può essere espresso come media semestrale.

4.3.3.3 Piano di rintracciabilità

Per garantire la rintracciabilità dei materiali utilizzati nella realizzazione del prodotto certificato, l'Organizzazione deve stabilire ed attuare un piano di rintracciabilità.

Tale piano deve considerare i requisiti relativi alle materie prime in ingresso (si veda precedente punto 4.3.2) e ai prodotti in uscita (punto 4.3.4) allo scopo di assicurare la corretta applicazione del presente Disciplinare.

4.3.3.4 Bilancio di massa

Periodicamente o almeno una volta all'anno (sei mesi nel caso di prodotti oggetto di lavorazioni in continuo), l'Organizzazione, per ogni prodotto

rientrante nel campo di applicazione della certificazione ReMade in Italy, deve verificare, mediante il calcolo di un bilancio di massa, che i quantitativi dei prodotti realizzati e la percentuale dichiarata di materiale riciclato utilizzata sia coerente con le materie prime utilizzate.

Nel calcolo possono essere utilizzati eventuali fattori di conversione, purché la loro validità sia dimostrabile dall'Organizzazione stessa.

4.3.4 Prodotti in uscita

4.3.4.1 Identificazione e immagazzinamento

Al fine di garantire il mantenimento delle loro caratteristiche, i prodotti certificati in uscita devono essere chiaramente identificati in modo che non siano confondibili o miscibili con altri prodotti stoccati.

4.3.4.2 Documenti di vendita del prodotto certificato

L'Organizzazione dovrà garantire che sui documenti di vendita e consegna siano almeno presenti le seguenti informazioni:

- a) nome ed indirizzo dell'Organizzazione;
- b) data di emissione del certificato e relativo codice;
- c) descrizione e quantità del prodotto certificato;
- d) indicazione della percentuale di riciclato nel prodotto certificato;
- e) indicazione del Disciplinare tecnico di riferimento per la certificazione ReMade in Italy, comprensivo di titolo ed edizione.

4.3.5 Subappalto

L'Organizzazione può subappaltare un processo incluso nella realizzazione dei prodotti oggetto di certificazione.

L'organizzazione è responsabile per tutte le attività, legate alla realizzazione di prodotti certificati ReMade in Italy, date in subappalto.

4.3.5.1 Contratto

L'Organizzazione deve predisporre un accordo scritto con tutti i terzisti coinvolti nella realizzazione di prodotti certificati ReMade in Italy, per garantire che:

- a) il materiale usato per la realizzazione di prodotti certificati ReMade in Italy possa essere tracciato e controllato e che non possa essere mischiato con altro materiale;
- b) il subappaltatore tenga registrazione degli input, degli output e della documentazione di consegna per i prodotti coinvolti nell'accordo;
- c) sia vietato subappaltare nuovamente il processo a terzisti che non abbiano un accordo scritto con l'Organizzazione o che non siano certificati ReMade in Italy;

d) il subappaltatore non possa utilizzare i marchi di ReMade in Italy, né fare comunicazioni, a fini promozionali in riferimento alla certificazione ReMade in Italy.

L'Organizzazione si riserva il diritto di effettuare e/o far effettuare, da parte dell'OdC accreditato, audit sul processo.

4.3.5.2 Elenco

L'Organizzazione deve predisporre un elenco che contenga:

- a) nome del subappaltatore;
- b) attività oggetto di subappalto;
- c) analisi del rischio.

4.3.5.3 Analisi del rischio

L'Organizzazione deve svolgere un'analisi del rischio sui propri subappaltatori, che non sono certificati ReMade In Italy per la lavorazione richiesta. Questa analisi è finalizzata ad individuare le attività a rischio che necessitano di audit al fine di garantire che il prodotto rispetti i requisiti previsti dal presente Disciplinare.

Nota 1: Si considerano a rischio i subappaltatori che abbiano una o più delle seguenti caratteristiche:

- a) il subappaltatore classifica il materiale in ingresso, ovvero gestisce materiali con diverse percentuali di riciclato non chiaramente identificabili;*
- b) il sito produttivo è in una nazione differente da quella dell'Organizzazione;*
- c) il subappaltatore non rende disponibile all'Organizzazione il materiale al termine del suo processo, ovvero spedisce direttamente il prodotto;*
- d) il subappaltatore appone l'etichetta ReMade in Italy sul prodotto.*

4.3.6 "Italianità" del prodotto

Possono rientrare nella certificazione ai fini del presente disciplinare i prodotti aventi le seguenti caratteristiche:

- a) i prodotti finiti su cui è apposta la dicitura "Made in Italy", che deve essere apposta in modo indelebile e inamovibile sul prodotto e/o sul suo imballaggio primario;
- b) i materiali/semilavorati in cui il processo produttivo prevalente o almeno l'ultima fase della lavorazione che ne abbia modificato le caratteristiche fisiche, dimensionali, prestazionali o di contenuto sia avvenuta in Italia. Non rientrano in questa categoria quei materiali/semilavorati imballati in Italia o riempiti in Italia in cui l'ultima fase di lavorazione significativa sia avvenuta all'estero.

4.3.7 Elenco della documentazione necessaria

L'Organizzazione deve predisporre e mantenere aggiornata la seguente documentazione:

- a) organigramma che identifica i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nella certificazione ReMade in Italy con relativo mansionario;
- b) procedura per la qualifica del fornitore di prodotti relativi alla certificazione ReMade in Italy;
- c) procedura per le modalità di controllo ed accettazione del prodotto in ingresso;
- d) procedura per l'identificazione del prodotto in fase di stoccaggio e durante le fasi di trasformazione;
- e) procedura per la verifica e tracciabilità e per il calcolo del bilancio di massa annuale;
- f) procedura per l'etichettatura dei prodotti certificati;
- g) il Registro indicato al punto 4.3.3.2;
- h) il Piano di rintracciabilità indicato al punto 4.3.3.3.

4.3.8 Definizione della percentuale di riciclato

Le dichiarazioni di contenuto riciclato relative ai prodotti certificati ReMade In Italy devono essere fatte esplicitando sempre la percentuale di materiale riciclato in essi contenuto.

Il contenuto di riciclato deve essere espresso quantitativamente sotto forma di percentuale, calcolata come di seguito illustrato. Poiché non vi sono metodi disponibili per la misurazione diretta del contenuto riciclato in un prodotto, deve essere utilizzata la massa del materiale ottenuto dal processo di recupero, dopo aver computato le perdite e altre deviazioni.

$$X (\%) = (A/P) \times 100$$

dove:

X è il contenuto riciclato, espresso come percentuale;

A è la massa di materiale riciclato;

P è la massa del prodotto.

Nota 1: Nella validazione del contenuto di materiale riciclato di prodotti da imballo in carta e cartone, dev'essere tenuto in considerazione lo standard ASTM D5663-97 Standard Guide for Validating Recycled Content in Packaging Paper and Paperboard.

Nota 2: Nella validazione del contenuto di materiale riciclato di bottiglie in plastica, dev'essere tenuto in considerazione il bollettino tecnico PBI 27-1993 Protocol to Quantify Plant Usage of Recycled Plastics in Plastic Bottle Production, The Plastic Bottle Institute.

5. RICONOSCIMENTO DI PRODOTTI DOTATI DI ALTRE CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

Ai fini dell'etichettatura dei prodotti certificati, ReMade in Italy potrà riconoscere altre certificazioni di prodotto, come provanti parte di alcuni requisiti presenti nel proprio Disciplinare, in particolare per quanto attiene il punto 4.3.

Le certificazioni valutate e approvate da ReMade in Italy, per tale scopo sono presenti nell'allegato "*Altre certificazioni riconosciute*", dove sarà indicato, oltre all'identificativo, anche il punto specifico ritenuto soddisfatto dal relativo possesso.

6. VERIFICHE

6.1 Campionamenti e durata delle verifiche

Le verifiche per il rilascio della certificazione ReMade in Italy hanno una durata basata sul numero di campionamenti da effettuare.

Per la determinazione del numero di campionamenti, valgono le seguenti istruzioni:

- 1) due prodotti si possono definire come il medesimo prodotto se:
 - a) appartengono alla stessa categoria merceologica;
 - b) il loro peso complessivo è il medesimo, escluso il caso in cui la differenza di peso complessivo sia data unicamente da diverse misure in scala (es. spessori, calibri, formati, ecc.) in presenza di identico processo produttivo e medesima funzione del bene;
 - c) sono formati dagli stessi componenti nella stessa percentuale in peso.
- 2) sulla base del numero di prodotti sottoposti a certificazione, il numero dei campionamenti si determina come di seguito (Tabella 1):
- 3) il campionamento deve essere rappresentativo di tutte le classi merceologiche, a patto che siano diversi i processi produttivi riguardanti i prodotti oggetto della certificazione, nel triennio di validità della certificazione.

Sulla base della determinazione del numero dei campionamenti da effettuare, la durata complessiva della verifica viene fissata come da tabella seguente (Tabella 1).

Tabella 1- Prodotti da campionare, durata dell'audit e determinazione delle Royalties

Numero di prodotti sottoposti a certificazione	Numero minimo di prodotti da campionare per la valutazione	Durata audit in campo	Durata dell'analisi documentale	Durata COMPLESSIVA audit	ROYALTIES
da 1 a 5	1	1.0 gg	0.0 gg*	1.0 gg	FEE x 2
da 6 a 10	2	1.0 gg	0.5 gg	1.5 gg	FEE x 2,5
da 11 a 20	4	1.5 gg	1.0 gg	2.5 gg	FEE x 3,5
da 21 a 30	5	2.0 gg	1.0 gg	3.0 gg	FEE x 4
da 31 a 45	6	2.5 gg	1.0 gg	3.5 gg	FEE x 4,5
Oltre 45	La radice quadrata approssimata in eccesso	Fascia precedente, oltre 0.5 gg ogni 2 prodotti campionati	Fascia precedente, oltre 0.5 gg ogni 20 prodotti sottoposti a certificazione	Somma delle due colonne precedenti	FEE x (somma delle due colonne precedenti)

* L'analisi documentale per prodotti da 1 a 5 è prevista unitamente all'audit in campo.

L'analisi documentale va eseguita ogni volta che vengono valutati per la prima volta prodotti da inserire nell'oggetto di certificazione; nelle visite di sorveglianza, in assenza di nuovi prodotti o di modifiche rilevanti al processo produttivo, viene svolto il solo audit in campo.

Nel corso delle verifiche, che dovranno essere effettuate con cadenza almeno annuale, dovranno essere verificati tutti i requisiti del presente documento; per i prodotti campionati dovrà essere verificata in modo completo l'applicazione dei requisiti del precedente capitolo 4.3.

6.2 Aumenti e riduzione dei tempi di verifica

Riduzioni

Possono essere applicate riduzioni nei tempi di verifica nei seguenti casi:

- 1) per Organizzazioni in possesso di certificato ISO 9001 o ISO 14001 rilasciato sotto accreditamento, da parte di enti firmatari degli accordi EA/MLA per tali schemi, e il cui campo di applicazione coincide con la fabbricazione dei prodotti per cui è stata chiesta la certificazione: riduzione della durata dell'audit in campo fino al 50%. In tale caso l'OdC, nel prendere le proprie decisioni, durante tutto l'iter di certificazione, dovrà valutare anche i risultati degli audit ISO 9001 o ISO 14001;
- 2) per un'Organizzazione in possesso delle certificazioni riportate alla sezione 5: riduzione della durata dell'audit in campo di 0.5 gg;
- 3) per Organizzazioni che realizzano prodotti aventi un numero limitato di materiali riciclati (inferiore a tre), o tutte le componenti di riciclo certificate RMI: riduzione della durata dell'audit in campo di 0.5 gg.;
- 4) per Organizzazioni che intendono certificare oltre 30 prodotti: riduzione della durata di audit in campo di 1.0 gg.

Le riduzioni di cui ai punti precedenti sono cumulabili. In ogni caso la durata minima dell'audit in campo è di 0.5 gg.

Aumenti

Possono essere applicati aumenti dei tempi di verifica nei seguenti casi:

- 1) nel caso di Organizzazioni multisito: aumento della durata di audit in campo di 0.5 gg. per ogni sito produttivo, senza effettuazione di campionamento;

2) nei casi di subappalto, l'OdC dovrà valutare i criteri di qualifica e di controllo dei subappaltatori utilizzati dall'azienda: aumento della durata di audit di 0.5 gg. per ogni subappaltatore sottoposto a verifica.

7. ALLEGATO - ALTRE CERTIFICAZIONI RICONOSCIUTE

Ai fini di quanto disposto nel presente DT RMI Produttori (“Requisiti per la certificazione Remade in Italy”), ed in particolare ai precedenti punti 5 e 6, nota 2, ReMade in Italy riconosce le certificazioni di seguito elencate.

L’Organizzazione in possesso delle certificazioni elencate può ottenere, a seguito della valutazione dell’OdC, una riduzione della durata dell’audit secondo quanto indicato al punto 5 sopra richiamato.

L’elenco sarà aggiornato periodicamente a cura di ReMade in Italy.

Elenco delle certificazioni riconosciute:

PEFC - ITA 1002 Schema di Certificazione della Catena di Custodia

FSC-STD-40-004 FSC Standard for Chain of Custody Certification